



COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO

Provincia di Pescara

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta in data : 08/08/2016		Atto n. 64
Oggetto:	ART. 1 C. 557 DELLA LEGGE 311/2004 - UTILIZZAZIONE PARZIALE E TEMPORANEA PRESSO IL COMUNE DI S. EUFEMIA A MAIELLA DEL DIPENDENTE SALVITTI LUCIANO DIPENDENTE DEL COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE . PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI	

L'anno DUEMILASEDICHI, il giorno OTTO, del mese di AGOSTO, con inizio alle ore 12:00 nell'Ufficio del Sindaco del Comune di Bussi sul Tirino, convocata per disposizione verbale del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone appresso elencate:

	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Partecipazione</i>
1	LAGATTA SALVATORE	SINDACO	Assente
2	DI CARLO SONIA MARIA	VICE SIND.	Presente
3	LANEVE DIEGO	ASSESSORE	Presente

Presenti: 2 - Assenti: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott. Ernesto Amato D'andrea

Assume la Presidenza della seduta il SIG.RA DI CARLO SONIA MARIA nella sua sopra specificata qualità di VICE SINDACO. Constatata la validità il Presidente dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.

<p>VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.</p> <p>Bussi Sul Tirino, li 08-08-2016</p> <p align="center">IL RESPONSABILE DELL'AREA F.to DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA</p>	<p>Non necessita parere di regolarità contabile.</p> <p>Bussi Sul Tirino, li</p> <p align="center">IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA</p>
--	--

OGGETTO: ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004 - UTILIZZAZIONE PARZIALE E TEMPORANEA PRESSO IL COMUNE DI S. EUFEMIA A MAIELLA DEL DIPENDENTE SALVITTI LUCIANO DEL COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 dispone che “i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”;
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008, alla luce dei numerosi interventi legislativi in materia di pubblico impiego, ha confermato la perdurante applicabilità dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- le disposizioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, stabiliscono che “gli impieghi pubblici non sono cumulabili, .. salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali”;
- l'articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, recante: “Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione”, prevede l'utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati, del personale assegnato da altri Enti del comparto, per periodi predeterminati, attraverso l'attivazione di una convenzione;

DATO ATTO che secondo il più recente orientamento delle Sezioni Regionali della Corte dei Conti:

- a) la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente. Non integra quindi di una forma flessibile di assunzione e d'impiego. Il citato comma 557, infatti, detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie. Ne consegue, tra l'altro, che il medesimo non infrange i limiti posti all'assunzione di personale, mentre le spese sostenute *pro quota* dall'ente per tali prestazioni lavorative vanno computate nella spesa per il personale (Sez. Regionale Piemonte n. 200 del 25.05.2012);
- b) in ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico in questione all'assegnazione temporanea o distacco di personale, non occorre la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza: “ l'istituto trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale” (Sez. Regionale Lombardia n. 3 del 22.01.2009);
- c) la fattispecie non costituisce una nuova assunzione di personale e come tale non è subordinata al rispetto dei vincoli assunzionali di cui all'art. 76, comma 7 del D.L. 112/2008 e successive modifiche, (Sez. Regionale Piemonte 18.07.2012, n. 281) e a quelli di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, non trattandosi di una nuova assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile, ma di un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico, nei limiti orari di un unico rapporto di lavoro a tempo pieno (Sez. Regionale Toscana, n. 6 del 31.01.2012, Sezione Regionale Piemonte n. 200 del 25.05.2012, Sez. Regionale Veneto n. 955 del 19.11.2012);
- d) la spesa che deriva dall'utilizzazione del personale ai sensi del citato comma 557 va, comunque, inclusa nei limiti imposti dal Legislatore nella spesa di personale.

CONSIDERATO che il Comune di S. Eufemia a Maiella (PE), al fine di garantire il migliore svolgimento dell'Ufficio Tributi, ha ritenuto opportuno richiedere al Comune di Bussi sul Tirino con nota prot. n. 4723 del 03.08.2016, con il consenso del Sig. Salvitti Luciano, con profilo di Collaboratore Amministrativo, inquadrato presso l'Area Finanziaria - Tributi, l'assegnazione dello stesso per 2 (ore) ore settimanali, da svolgersi al di fuori del proprio orario di lavoro d'obbligo per un periodo di mesi 12 (dodici), mediante convenzione che ne disciplini l'utilizzo, secondo il dettato contrattuale di cui sopra;

DATO ATTO che questo Ente ritiene di aderire alla predetta richiesta in quanto nulla-osta all'utilizzazione del dipendente Salvitti Luciano a prestare la propria attività lavorativa al di fuori dell'orario di lavoro presso il Comune di S. Eufemia a Maiella;

VISTO lo schema di convenzione appositamente redatto dal componente Ufficio del Personale che si compone di n. 8 (otto) articoli e che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A", mediante il quale sono stati disciplinati i termini necessari all'instaurazione del rapporto di che trattasi e, nello specifico: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due Enti (Comune di Bussi sul tirino e Comune di S. Eufemia a Maiella), la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, oltre ad ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

RITENUTA propria la competenza in ordine all'adozione dell'atto de quo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto è disciplinata la sola utilizzazione di una unità di personale tra due Enti del medesimo comparto, mediante Convenzione, fermo restando, per il dipendente interessato, legittimato a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due datori di lavoro, la unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTI gli articoli 7, comma 6, e 53, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, in qualità di Responsabile del Servizio Personale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000;

CON voti unanimi e favorevoli legalmente resi

D E L I B E R A

1) DI AUTORIZZARE il Sig. Salvitti Luciano, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Bussi sul Tirino, inquadrato presso l'Area Finanziaria - Tributi, per un numero di 2 (due ore) ore settimanali, da svolgersi al di fuori del proprio orario d'obbligo (36 ore) per un periodo di mesi **12, decorrenti dal 16 Agosto 2016 al 15 Agosto 2017**, secondo la disciplina di cui all'articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, recante "Personale utilizzato a tempo parziale e

servizi in convenzione”;

2) DI APPROVARE lo schema di convenzione allegato disciplinante tutti gli aspetti del rapporto di che trattasi, schema che si compone di n. 8 (otto) articoli e che, allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A”, ne forma parte integrante e sostanziale;

3) DI AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio Personale alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 2 previo formale ed espresso assenso del dipendente interessato ed incaricare, altresì, il medesimo Responsabile, dell'espletamento di tutti gli atti connessi e conseguenti al presente deliberato, ivi compresa la relativa informazione da rendere alle OO.SS. interne;

4. DI TRASMETTERE, in elenco, ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio Comunale, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;

5. Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.=

**OGGETTO: CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE PARZIALE E TEMPORANEA-
AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004 -, PRESSO
L'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI S. EUFEMIA A MAIELLA DI UNA UNITA'
DI PERSONALE CAT. B, POS. ECON. B6 DIPENDENTE A TEMPO
INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DEL COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO.**

L'anno duemilasedici, il giorno _____ del mese di _____

Con la presente convenzione avente per le parti forza di legge,

TRA

Il Comune di Bussi sul Tirino, codice fiscale 00231710682, rappresentato dal Segretario Comunale Dr. Ernesto Amato D'Andrea, nato a BENEVENTO il 06.01.1968 C.F. MTD RST 68A06 A783H Responsabile del Servizio Personale, il quale agisce non in proprio, ma nell'esclusivo interesse del Comune di Bussi sul Tirino che in questo atto legittimamente rappresenta:

E

Il Comune di S. Eufemia a Maiella, codice fiscale _____, rappresentato dalla Dott.ssa _____, nata a _____ () il _____, con qualifica di Segretario Comunale del Comune di S. Eufemia a Maiella

PREMESSO

- Che il comune di Bussi sul Tirino, con deliberazione di Giunta Comunale n. 90, adottata in data 05.09.2014, esecutiva ad ogni effetto di legge, ha autorizzato all'impiego di personale ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge 311/2004 e in conformità, altresì, dell'articolo 14, comma 1, del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, recante: "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", con contestuale approvazione dello schema di convenzione in oggetto;
- Che il Comune di S. Eufemia a Maiella (PE) con nota protocollo n. 2936 del 03.08.2016, acquisita in pari data al protocollo dell'Ente n. 4723, ha richiesto l'autorizzazione ex art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. del dipendente del Comune di Bussi Sul Tirino Sig. Salvitti Luciano;
- Che il Sig. Salvitti Luciano, dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno del medesimo Ente con

la categoria giuridica B, posizione economica B6, sentito in proposito, per quanto attiene nello specifico alle modalità inerenti l'espletamento dell'attività di utilizzazione lavorativa oggetto della presente convenzione, ha espresso il proprio consenso alla sottoscrizione della presente convenzione;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 1. Oggetto della convenzione

Il Comune di Bussi sul Tirino autorizza il dipendente Sig. Salvitti Luciano a ricevere incarico dal Comune di S. Eufemia a Maiella (PE) a tempo determinato, in forma temporanea ed occasionale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, che si è reso all'uopo disponibile, per essere assegnato al Comune di S. Eufemia a Maiella.

Il dipendente potrà richiedere la collaborazione degli altri uffici comunali, se necessario nell'espletamento dei procedimenti assegnati.

Articolo 2. Decorrenza e durata

Il presente accordo decorre dal data del 16 agosto 2016 al 15 Agosto 2017.

Articolo 3. Tempo di lavoro e relativa articolazione

Il servizio deve essere espletato senza pregiudizio del normale orario contrattuale svolto presso il Comune di Bussi sul Tirino e senza pregiudizio delle esigenze funzionali ed interessi istituzionali di quest'ultimo.

L'orario giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima di 48 ore settimanali, con orari da concordarsi secondo le necessità dei due Enti.

Il periodo di riposo giornaliero e settimanale deve essere garantito.

Le ferie dovranno essere fruite dal lavoratore tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due Enti.

Articolo 4. Trattamento economico

Per il servizio prestato a favore del Comune di S. Eufemia a Maiella, al Sig. Salvitti Luciano spetterà il trattamento economico previsto dal CCNL degli EE.LL. per la categoria B, pos. economica B6.

Il trattamento economico si intende al lordo delle ritenute previdenziali ed erariali previste dalla normativa a carico del lavoratore.

Il trattamento economico, gli oneri previdenziali, assicurativi e le relative imposte per l'attività resa a favore del Comune di S. Eufemia a Maiella, saranno corrisposti e versati direttamente da quest'ultimo.

Al dipendente sarà inoltre corrisposto, da parte del Comune di S. Eufemia a Maiella, un rimborso per le

spese di viaggio per raggiungere la sede di utilizzazione, nella misura di un quinto del costo della benzina verde.

Articolo 5. Ripartizione degli oneri diretti ed indiretti

La spesa per l'attività lavorativa aggiuntiva, nei limiti di 12 (dodici) ore settimanali, è posta a carico del Comune di S. Eufemia a Maiella.

L'erogazione del compenso spettante sarà effettuata mensilmente.

Articolo 6. Responsabilità

L'Ufficio Personale preposto all'elaborazione del trattamento economico del personale dipendente, è tenuto alla verifica, al controllo ed alla esatta e puntuale applicazione di quanto disposto al riguardo nei commi precedenti.

Articolo 7. Revoca

Il presente accordo potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso dei rispettivi organi. La cessazione dell'accordo potrà essere richiesta, in qualsiasi momento, anche da un solo Ente con atto dell'organo competente. In questo caso la cessazione avrà decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione di tale recesso.

Articolo 8. Rinvio

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si rinvia alle norme di legge e contrattuali vigenti.

La presente convenzione viene redatta in carta semplice in relazione al disposto dell'art. 25 della tabella B) allegata al DPR 26.10.1972, n. 642.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Bussi sul Tirino
Il Responsabile del Servizio Personale
(*Dr. Ernesto Amato D'Andrea*)

Per il Comune di S. Eufemia a Maiella
Il Segretario Comunale
(Dott.ssa _____)

Per Accettazione
Il Dipendente – Collaboratore Amministrativo
(**Sig. Luciano Salvitti**)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to SIG.RA DI CARLO SONIA MARIA

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- venga posto in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune e ivi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.
- venga comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a norma dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Bussi Sul Tirino, li 09-09-2016

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 2009 n. 69) e inviata ai Capigruppo Consiliari il 09-09-2016.

Bussi Sul Tirino, li 09-09-2016

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

F.to MELCHIORRE NADIA

Il sottoscritto Segretario Generale

DICHIARA

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 08-08-2016 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ per decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

Bussi Sul Tirino, li 08-08-2016

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Bussi Sul Tirino, li 09-09-2016

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA